



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Accordo per la riqualificazione, la rivitalizzazione, la cura condivisa e la gestione dell'area del Giardino di Via Sanfelice quale attività di cura condivisa dei beni comuni, ai sensi del *Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019.

=====

TRA

Il **Comune di Milano** (di seguito per brevità "il Comune") con sede in Piazza della Scala n. 3, (P.I. 01199250158), rappresentato dal Direttore Operativo dell'Area Municipi – Ambito di Coordinamento 1 Giovanni Campana;

E

L'**Associazione Luisa Berardi** con sede in via Via Lattanzio, 60, Milano, C.F. 97164740157, rappresentata da Mariangela Simini in qualità di Presidente;

E

L'**Associazione ODV Comunità Quartieri case popolari Calvaire – Molise – Ponti** con sede in via Degli Etruschi, 1, Milano, C.F. 97247890151, rappresentata da Grazia Casagrande in qualità di Legale rappresentante;

E

La **Cooperativa sociale Comunità Progetto** con sede in via Soperga 13, Milano, P.I. 12618790153, rappresentata da Diego Cassani in qualità di Presidente;

E

L'**Associazione Allons Enfant!** con sede in P.le Martini, 11 , Milano, C.F. 976600153, rappresentata da Nicola Labianca in qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale promuove la "cura condivisa dei beni comuni" da parte dei "cittadini attivi", mediante l'attivazione di "accordi di collaborazione", secondo i principi e gli indirizzi del *Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019, di cui le parti accettano integralmente i principi e le disposizioni;
- attraverso la Deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 02/12/2022 il Municipio 4 ha aderito al Patto di collaborazione relativo al giardino pubblico di via Sanfelice;
- il Municipio 4 supporta iniziative di carattere culturale e sociale di importanza per il territorio di sua competenza, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità; inoltre riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nell'individuazione dei bisogni e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione;



- il giardino di via Sanfelice, all'interno del Municipio 4, viene spesso usato in modo improprio, con conseguenze nocive sulla quiete e sulla sicurezza della cittadinanza. Alcuni utilizzi mettono a rischio la fruizione degli spazi da parte delle famiglie con bambini e degli anziani residenti in quartiere, ai quali sono maggiormente dedicate le strutture esistenti;
- l'associazione Luisa Berardi, con lettera del 26 maggio 2022, ha presentato una proposta propedeutica alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione all'interno del giardino di via Sanfelice. La proposta è volta ad organizzare, programmare e svolgere una serie di attività a scopo educativo e culturale, al fine di contribuire al miglioramento della vivibilità di queste aree verdi, agevolando e ripristinando la normale e corretta frequentazione delle stesse con gli utenti a cui sono destinate;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Associazione Luisa Berardi non ha scopo di lucro, ma scopi culturali, sociali, di solidarietà civile e si prefigge le seguenti finalità:
 - a) favorire il sostegno e il reinserimento nella vita sociale e nella comune convivenza in particolare di chi, involontariamente o volontariamente, ne è stato escluso (come disabili, tossicodipendenti, anziani, dimessi dal carcere, malati terminali, extracomunitari, senza fissa dimora, malati mentali, minori a rischio, ecc.);
 - b) facilitare il processo evolutivo-educativo-culturale della persona;
 - c) promuovere e coordinare gruppi e/o iniziative aventi finalità analoghe a quelle dell'Organizzazione.

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta nel corso dell'anno 2022 una proposta, che rientra nelle linee di indirizzo sopra declinate, che riguarda un progetto di utilizzo del Giardino a scopo educativo; il progetto è stato proposto dall'Associazione "Luisa Berardi", anche a nome di enti del terzo settore e volontariato operativi nel Municipio 4, nello specifico: ODV Comunità quartieri case popolari Calvairate – Molise - Ponti, Comunità Progetto, Ass. Allons Enfants;
- il progetto prevede la realizzazione di diverse attività a scopo educativo: da attività ricreative per bambini e ragazzi come letture animate, giochi e feste e laboratori creativi ed espressivi, passando per attività che sviluppino il senso civico e l'educazione alla cura dei beni comuni;
- per la realizzazione del progetto, sarà attivato e gestito un percorso partecipativo e di coinvolgimento degli abitanti e delle organizzazioni del quartiere (favorendo in particolare l'inclusione dei soggetti più fragili), attraverso il quale si intende:
 - ampliare le occasioni di partecipazione attiva degli abitanti alla vita del quartiere.
 - contribuire e favorire l'educazione alla legalità e alla convivenza urbana;
 - favorire un nuovo e più forte senso di appartenenza al territorio e in particolare al quartiere;



- stimolare una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza verso la cura dei beni comuni (intesa anche come forma positiva di presidio sociale della sicurezza della zona);
 - creare e favorire occasioni di partecipazione, aggregazione e relazione sociale tra gli abitanti del quartiere;
- con propria deliberazione n. 194/2022 il Municipio 4 ha approvato le linee di indirizzo per la promozione di patti di collaborazione riguardanti il parco di via Sanfelice;
 - con determinazione dirigenziale n. 3540/2023 dell'Unità Coordinamento Municipio 4 è stata approvata la proposta delle parti e autorizzata la sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 – Oggetto dell'accordo

L'accordo disciplina la cura e rivitalizzazione del giardino di via Sanfelice quale attività di cura condivisa dei beni comuni. Le associazioni si impegnano a sviluppare il programma di attività di rivitalizzazione anche in funzione dell'apporto di ulteriori soggetti attivi nel quartiere che vorranno aderire previo accordo di tutte le parti.

Art. 3 – Durata dell'accordo e facoltà di rinnovo

La durata dell'accordo decorre dalla sottoscrizione del presente atto sino al 31 marzo 2026; è vietato il rinnovo tacito dell'accordo. Entro 30 giorni antecedenti il termine di scadenza ogni contraente ha facoltà di proporre la riprogettazione, con caratteri di novità e di sviluppo, degli interventi di rivitalizzazione dello spazio urbano con iniziative di comunità. Le Parti, in particolare, si impegnano in buona fede a considerare, alla luce di tale particolare prospettiva, la reale e possibile facoltà del promotore di dar corso alle iniziative di cui all'art. 4.

Art. 4 – Attività e impegni dei sottoscrittori

Le associazioni organizzano e realizzano le attività in oggetto in totale autonomia, assumendosi integralmente gli oneri di spesa e le responsabilità che esse comportano, nonché curando la documentazione in forme analogiche o digitali.

Le associazioni si impegnano a programmare e svolgere una serie di attività sociali e culturali (scambio di libri, laboratori per bambini, attività ludiche, spettacoli, ecc. al fine di contribuire al miglioramento della vivibilità di questa area verde.

Le attività proposte saranno finalizzate unicamente a favorire e sviluppare gratuitamente la frequentazione e l'aggregazione dei cittadini.

Le associazioni si rendono disponibili una volta al mese ad iniziative di pulizia del parco concordate con il Municipio 4 e con l'ausilio di strumentazioni dalla stessa messe a disposizione.

In particolare, i soggetti firmatari si impegnano a:



4.1 il Municipio contribuisce alle finalità del progetto svolgendo attività di monitoraggio e coordinamento rendendo disponibili i propri uffici; promuove, di concerto con gli altri contraenti, a propri oneri e spese, le attività di comunicazione e divulgazione delle attività realizzate per la cura condivisa dei beni comuni, entro le quali la presente sarà ricompresa.

4.2 Le parti organizzano, sia in autonomia che in collaborazione con altre associazioni di zona senza fini di lucro, attività di animazione e rivitalizzazione dell'area, comunicando al Municipio un programma di attività di rivitalizzazione sociale aggiornato periodicamente, in linea di massima ogni tre mesi, per consentire le azioni di coordinamento, controllo e snellimento burocratico di sua competenza; ogni attività deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua realizzazione.

4.3 Le associazioni realizzano inoltre, a propria cura e spese:

a) le attività e gli eventi confermati nella programmazione;

b) organizzano le attività necessarie di gestione, rigenerazione e cura dello spazio favorendone un uso partecipativo e aggregativo delle comunità. Organizzeranno inoltre all'interno dello spazio eventi e iniziative rivolte ai bambini e adolescenti/rivolti a tutte le fasce di età.

c) di concerto con il Municipio provvedono alla raccolta di risorse economiche o tecniche da parte di altri soggetti territoriali, sia profit che non profit; alla realizzazione di attività di autofinanziamento con il metodo definito "entrata libera- uscita responsabile", o altri metodi quali il crowdfunding; il Municipio darà appoggio se richiesto a queste attività con lettere di sostegno.

d) di concerto con il Municipio effettuano attività con finalità di lucro (ad esempio somministrazione vendita temporanea di alimenti e bevande) soltanto con le autorizzazioni previste dalla normativa in materia;

e) concordano con il Municipio la cooptazione di eventuali nuovi soggetti nelle attività del progetto.

Art. 5 – Tempi e modalità di esecuzione.

Le associazioni si impegnano a consegnare con cadenza annuale una relazione delle attività svolte.

Le associazioni garantiscono che le attività dei volontari impiegati sul campo si svolgano in condizioni di completa sicurezza, con riguardo particolare ai rischi da interferenza con altre attività lavorative effettuate da terze parti, verificandone diligentemente l'esistenza (ad es. in relazione ad Amsa o attività private). Nelle operazioni di pulizia e manutenzione le associazioni impiegano materiali atossici; infine provvedono in ogni caso a salvaguardare l'ambiente da qualunque danneggiamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività da loro gestite.

Le parti curano con particolare diligenza lo scambio tempestivo qualunque informazione sia utile alla programmazione e realizzazione delle attività nominando ciascuno un referente per l'implementazione del presente accordo.



Art. 6 – Disciplina delle attività di animazione

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 813 del 03/06/2022 il Comune di Milano riconosce la possibilità di effettuare, in aree pedonali e nelle aree pavimentate dei parchi cittadini, le seguenti manifestazioni:

a) piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale e di intrattenimento (c.d. Pids), ossia iniziative di dimensioni contenute (entro i 60 mq e con un numero massimo di partecipanti pari a circa 100 persone) che non necessitano di licenza di spettacolo, e che hanno come finalità principale e prevalente la socialità, l'incontro tra le persone e la rigenerazione dei luoghi;

b) ordinarie attività di spettacolo, previo rilascio della relativa licenza da parte dello Sportello unico eventi con la procedura tipica.

Nel caso delle Pids è necessario presentare istanza per occupazione suolo pubblico ai Comandi decentrati di Polizia Locale competenti per territorio per il rilascio di un semplice permesso; l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni prima della data prevista per l'evento.

In allegato parte integrante al presente accordo un elenco esemplificativo di attività qualificabili come Pids e un elenco di allestimenti che possono essere utilizzati senza vincoli ulteriori.

Le manifestazioni Pids sono esenti dalla costituzione del deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni al suolo pubblico; inoltre sono esenti dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 31, lett. a) N: 2 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati.

Le attività di cura del verde negli spazi previsti dal presente accordo sono autorizzate con la semplice comunicazione della data di effettuazione all'ufficio tecnico municipale di competenza, per la verifica di possibili interferenze con altre attività previste in sito, quali ad esempio quelle manutentive.

Art. 7 – Polizze assicurative

Le parti, per assicurare le garanzie indicate all'art. 4 aderiscono al programma "Energie per Milano", quando attivato dal Comune, iscrivendosi le proprie iniziative.

In via generale, possono attivare per i propri volontari idonee polizze assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile, fornendone copia al Comune. Ai cittadini che aderiscono liberamente alle attività originate dal presente accordo si estendono le tutele predisposte dalle polizze assicurative RCT del Comune di Milano, previa loro iscrizione al registro civico dei cittadini attivi.

Art. 8 – Risoluzione modificazione e/o integrazione dell'accordo

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta anche di uno solo dei contraenti senza dar luogo a pretese o rivalse.

Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo, ivi compresa l'adesione di nuovi soggetti, può avvenire per iscritto solo con il consenso di tutti i contraenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti si rimettono alle disposizioni del Regolamento Comunale – *Disciplina per la Partecipazione dei*



Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019.

Art. 9 – Privacy policy e sicurezza ambientale

I dati raccolti dalle associazioni in relazione alle attività oggetto del presente accordo non sono conferiti al Comune di Milano. Nella gestione dei rapporti con cittadini, associazioni, gruppi informali, fornitori, media digitali e analogici, le associazioni assumono il ruolo di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, artt. 4 e 26, (di seguito RGPD) adempiendo alle prescrizioni ivi previste ed a quelle dettate inoltre dalla L. n. 633/1941, ad esempio in tema di acquisizione e diffusione immagini, specie di minori. Le manifestazioni pubbliche e gli eventi organizzati nell'ambito del presente accordo devono essere oggetto delle valutazioni di rischio e delle misure prescritte dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia (DGR) n° 2453 approvata nella seduta del 07/10/2014.

Tutti i soggetti sottoscrittori, nel trattamento dei dati raccolti in attuazione del presente accordo, si attengono alle norme vigenti in materia e al rispetto della informativa sul trattamento allegata al presente patto come parte integrante.

Art. 10 - Monitoraggio

Con frequenza di norma trimestrale il Comune attiva la consultazione dei contraenti, anche con incontri diretti, per la valutazione dei benefici sociali prodotti dalle iniziative oggetto del presente accordo, secondo una metodologia condivisa di valutazione, mediante parametri misurabili, per aggiornare la programmazione successiva delle attività e per l'indicazione di eventuali ambiti di miglioramento.

Il Municipio 4 si occuperà di monitorare periodicamente le attività svolte nell'area oggetto per presente accordo e chiederà, con cadenza minima annuale, dei report del lavoro svolto da parte dei firmatari del patto.



Art. 11 - Foro competente

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

La definizione di eventuali controversie dipendenti dal presente accordo, espletato con esito negativo un tentativo di composizione bonaria, è attribuita esclusivamente al Giudice ordinario del Foro di Milano.




Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte le 7 pagine comprendenti il documento.

Milano, 5 maggio 2023

p. il Comune di Milano il Direttore Operativo Area Municipi – Ambito di Coordinamento 1 Giovanni Campana	
Per l'Associazione Luisa Berardi Il Presidente Mariangela Simini	





Per l'Associazione ODV Comunità Quartieri case popolari Calvaire - Molise - Ponti Il Presidente Grazia Casagrande	
Per l'Associazione Comunità Progetto Il Presidente Diego Cassani	
Per l'Associazione Allons Enfant Il Presidente Nicola Labianca	

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del patto di collaborazione approvato con la Determinazione dirigenziale del 31/01/2023 del Comune di Milano, e per l'effettuazione delle attività che ne sono conseguenti, sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento, allo scopo esclusivo di perseguire l'interesse pubblico costituito dalla ricerca di contributi migliorativi alla definizione del progetto offerti dalla popolazione.

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi, compatibili con le finalità del Comune nell'ambito delle politiche di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque raccolti nel corso dell'attività, riconducibili al patto, è effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate nonché da persone autorizzate e tenute obbligatoriamente alla riservatezza.

Le attività prodotte mediante patti di collaborazione e in generale ogni attività promossa dalla cittadinanza attiva richiede la raccolta esclusivamente dei seguenti dati personali: nome e cognome, indirizzo mail e numero di telefono (facoltativo); indirizzo del domicilio; numero di carta d'identità o altro documento di identificazione; codice fiscale;

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività, fermi restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi e/o di archiviazione storica. I documenti e i materiali inviati dei sottoscrittori o raccolti tra i cittadini attivi nell'ambito delle attività conseguenti al patto saranno oggetto di pubblicazione in forma nominativa, o, se richiesto, anonima, sul sito istituzionale del Comune di Milano nella pagina dedicata alla Partecipazione, previa rilascio di liberatoria da parte dell'autore; potranno inoltre essere oggetto di elaborazioni statistiche e di utilizzo da parte di terzi, senza generare compensi in qualsiasi forma denominati per l'autore; questi materiali sono conferiti dagli autori quali contributi allo sviluppo del patto e allo scopo di promuovere la diffusione delle buone prassi di partecipazione.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Milano, in qualità di Titolare, via Dogana, n.2 – 20122 Milano - Direzione Servizi civici, Partecipazione e Sport - al seguente indirizzo e-mail partecipazione@comune.milano.it
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Responsabile del Trattamento (Data Protection Officer – del Comune di Milano) e-mail: dpo@comune.milano.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.





Informativa sul trattamento dei dati - SCHEMA RIASSUNTIVO	
Titolare del trattamento	Comune di Milano
Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso Responsabile del Trattamento	dpo@comune.milano.it
Finalità del trattamento	Patto di collaborazione come sopra denominato
Base giuridica del trattamento	Regolamento per la cura dei "Beni Comuni" del Comune di Milano.
Categorie di dati	Dati comuni
Comunicazione dei dati (Categorie di destinatari)	Nessun destinatario
Trasferimento dei dati verso paesi terzi extra UE	I dati non sono trasferiti all'estero
Tempi di conservazione dei dati	I dati saranno conservati nel rispetto e in applicazione delle norme in materia di conservazione documentale archivistica.



Comune di Milano - Prot. 11/05/2023.0263683.U. -